

D.d.u.o. 3 settembre 2021 - n. 11709**Misure fitosanitarie per ridurre il rischio di diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* golden & birchfield in Lombardia: limitazione delle attività venatorie nella fascia circostante le aree delimitate**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTENICHE,
SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 luglio 2017 «Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii.e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;
- il decreto 22 giugno 2021 n. 8507 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana»;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- *Meloidogyne graminicola* è un organismo nocivo che può provocare gravissime perdite economiche alla coltivazione del riso fino ad impedirne la coltivazione;
- *Meloidogyne graminicola* può essere diffuso passivamente attraverso la movimentazione di terra e terriccio infestato;
- le attività antropiche possono aumentare il rischio di diffusione passiva del nematode galligeno del riso;
- Preso atto che il citato Decreto del MIPAAF 6 luglio 2017, all'art. 5, prevede tra le misure fitosanitarie:
- la pulizia dei mezzi agricoli, degli strumenti di lavoro e delle calzature nel passaggio dall'appezzamento infestato a quelli limitrofi, assicurando che i lavaggi dei mezzi siano effettuati dirigendo i residui della pulitura verso l'appezza-

mento infestato;

- qualunque altra misura definita dal Servizio fitosanitario regionale che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Ritenuto che l'attività venatoria ricada tra quelle a rischio per la diffusione passiva del nematode e che è pertanto necessario regolamentare tale attività;

Ritenuto necessario:

- definire un'area all'interno della quale è vietato esercitare l'attività venatoria;
- che tale area sia individuata considerando un raggio di cinquecento metri attorno a ciascuna area ufficialmente delimitata ai sensi del decreto 22 giugno 2021 n. 8507, così come indicato in allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto;
- prevedere che la misura definita dal presente atto sia comunicata alle competenti strutture territoriali della D.G.A. in materia di caccia e che le stesse provvedano alla divulgazione della stessa ai soggetti che esercitano l'attività venatoria anche con il posizionamento di adeguata cartellonistica;
- rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Meloidogyne graminicola*;

Preso atto che il mancato rispetto delle misure fitosanitarie previste dal presente atto sarà sanzionato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O Sviluppo Filiere Agroalimentari e Zootecniche, Servizio Fitosanitario e Politiche Ittiche individuate dalla d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l'art. 17 l.r. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. che l'attività venatoria ricade tra quelle a rischio per la diffusione passiva del nematode *Meloidogyne graminicola* e che è pertanto necessario regolamentare tale attività

2. di definire l'area all'interno della quale è vietato esercitare l'attività venatoria così come indicato in allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, individuata considerando un raggio di cinquecento metri attorno a ciascun'area ufficialmente delimitata ai sensi del decreto 22 giugno 2021 n. 8507;

3. di trasmettere il presente atto alle competenti strutture territoriali della D.G.A. in materia di caccia e che le stesse provvedano a darne massima divulgazione ai soggetti che esercitano attività venatoria, anche con il posizionamento di adeguata cartellonistica;


4. di disporre che il mancato rispetto delle misure fitosanitarie previste dal presente atto sarà sanzionato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021;

5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie, *Meloidogyne graminicola*;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Andrea Azzoni



ALLEGATO A



Regione Lombardia
Servizio Fitosanitario

Meloidogyne graminicola

Aree divieto di
attività venatoria

Legenda

- Comuni
- zona_infestata
- zona_cuscinetto
- divieto attivita venatoria buffer 500 m

